



Croce Rossa Italiana

Università  
degli Studi di  
Messina

## PROTOCOLLO DI INTESA

### TRA

l'Università degli Studi di Messina con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea nato a Ginevra (CH) l'11/03/1972.

### E

L'Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di volontariato (C.F. e P.IVA 13669721006), persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 178/2012, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al numero 1157/2016, con sede legale nel Comune di Roma, Via Toscana 12, 00187, in persona del Vice Presidente Nazionale vicario Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro, munito della procura rep. 10175 racc. 6960 serie Notaio Massimiliano Passarelli Pula, registrata a Roma il 16.07.2020 n. 19425 serie IT, e domiciliato per le funzioni presso la sede legale dell'Associazione (di seguito anche "Croce Rossa Italiana" o l'"Associazione"), di seguito singolarmente Parte e congiuntamente Parti

### PREMESSO

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, all'art. 5, comma 2, prevede che la stessa possa promuovere, "anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, con la Regione Siciliana e altri enti territoriali, con gli ordini e i collegi professionali e con altri soggetti pubblici e privati, iniziative volte a favorire l'orientamento degli studenti nella scelta dell'indirizzo di studio, l'assistenza di essi durante lo svolgimento dei corsi e l'avvio alle professioni. L'Università può organizzare corsi intensivi a carico del bilancio universitario al fine di consentire agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio una più efficace partecipazione all'attività didattica; istituire corsi serali per gli studenti lavoratori; assegnare borse di studio agli studenti meno abbienti e più meritevoli, nonché istituire provvidenze per la partecipazione ai corsi di dottorato, di specializzazione e di perfezionamento post-universitari. L'Università offre, in spirito di leale cooperazione, alle istituzioni pubbliche e private ogni supporto utile ad un ottimale esercizio delle loro funzioni al fine del miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo occupazionale e sociale in genere della collettività...";
- l'Università degli Studi di Messina ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3), infatti, "organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale";



Croce Rossa Italiana



Università  
degli Studi di  
Messina

- l'Università degli Studi di Messina promuove e gestisce attività e progetti volti in particolare a favorire l'istruzione superiore, lo sviluppo di percorsi di carriera e l'accesso al mercato del lavoro e, per le finalità istituzionali, mira a promuovere le relazioni con gli attori del sistema istituzionale, sociale e produttivo del territorio allo scopo di favorire e rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari, di assicurare un servizio di tutorato e di assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi, di incoraggiare una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, di seguire e favorire la transizione del laureato fino all'ingresso nel mondo del lavoro;
- il D.R. n. 1636 del 22 luglio 2015, con il quale è stato emanato il Regolamento didattico d'Ateneo;
- il D.R. n. 1181 del 26 maggio 2016, con il quale è stato emanato il Regolamento dei corsi di Alta Formazione dell'Università per effetto del quale sia i Master di I e II livello, sia i Corsi di Perfezionamento, i Corsi di Formazione e di Aggiornamento Professionale, "possono essere istituiti anche in collaborazione con altre Università, enti e soggetti pubblici e privati";
- l'Università degli Studi di Messina, in coerenza con gli obiettivi della Riforma degli ordinamenti didattici di cui al D.M. n. 270/2004, accoglie nel proprio ordinamento il principio del riconoscimento di crediti formativi, ai fini del conseguimento delle lauree e delle lauree magistrali, di attività ed esperienze formative prestate al di fuori del percorso universitario purché ritenute coerenti con il curriculum degli studi;
- l'Università degli Studi di Messina intende sviluppare, in ambito di ricerca e di didattica, la conoscenza e la diffusione del Diritto internazionale umanitario e delle tematiche afferenti all'Area Principi e Valori della Croce Rossa Italiana;
- la CRI è una organizzazione di volontariato che agisce in quanto membro del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, e che ha tra i suoi scopi la diffusione del diritto internazionale umanitario, così come dei Principi fondamentali e dei Valori umanitari, con un particolare interesse verso le tematiche attinenti al diritto internazionale umanitario, ai diritti umani, alla tutela dei rifugiati e migranti, alla cooperazione internazionale e all'educazione alla pace. A tali fini la CRI organizza attività di disseminazione e formazione rivolte ai Volontari, Soci e al suo personale ovvero indirizzate verso la società civile e le Forze Armate;
- la CRI, organizzazione di volontariato e persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 178/2012, così come modificato dall'art. 99 del D.Lgs. n. 117/2017, è l'unica Associazione nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale, quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949 ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica;
- la CRI, ai sensi dell'art. 1 del D. LGS 178/2012 CRI è autorizzata ad esercitare e perseguire attività di interesse pubblico, tra cui figurano le attività di advocacy, di diplomazia umanitaria, e le attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado, nonché la diffusione dei principi del diritto internazionale umanitario;
- nel perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 9.1 del proprio Statuto, la CRI può stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi nonché con



i poteri pubblici per la realizzazione di progetti specifici, conformi ai Principi Fondamentali ed agli scopi dell'Associazione;

- lo sviluppo di tale collaborazione può facilitare il reciproco dialogo, scambio di expertise, condivisione di progettualità e altre attività di mutuo interesse a vantaggio dei docenti e studenti del Dipartimento, così come dei Volontari, Soci, personale della CRI e dei soggetti beneficiari delle attività di disseminazione e formazione di CRI;
- l'attuazione del presente Protocollo avverrà sempre nell'osservanza dei sette Principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa e nel rispetto dello Statuto nazionale dell'Associazione, del codice etico e dell'identità visiva e del logotipo identificativo, e parimenti nell'osservanza delle norme e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Università degli Studi di Messina;

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano quanto segue:

### **Art. 1 — Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa e vincolano le Parti alla loro osservanza.

### **Art. 2 — Finalità**

Per il perseguimento delle finalità indicate in premessa, le Parti s'impegnano a collaborare nell'espletamento delle seguenti attività:

- realizzazione di attività formative e di disseminazione, con lo scambio di docenti ed esperti sulle tematiche oggetto di reciproco interesse nell'ambito delle attività promosse dal Dipartimento o da CRI;
- cooperazione nell'organizzazione di convegni, incontri e dibattiti sulle tematiche di interesse comune e realizzazione di forme di comunicazione per la promozione e disseminazione di questi eventi e delle attività di ricerca e didattica promossa dal Dipartimento e di potenziale interesse per la CRI;
- facilitazione dell'accesso dei Volontari, Soci e personale CRI ad attività di interesse scientifico e didattico svolte dal Dipartimento, con eventuale riconoscimento, ai fini interni dell'Associazione, delle attività a cui hanno partecipato Volontari, Soci e personale CRI;
- possibile coinvolgimento degli studenti iscritti ai Corsi di studio del Dipartimento nelle attività di volontariato della CRI ed eventuale riconoscimento di crediti formativi;
- promozione di ricerche e pubblicazioni su temi di comune interesse;
- creazione di partnership per la partecipazione a progetti europei e nazionali;
- facilitazione nella realizzazione di eventuali attività di tirocinio curriculare o extra-piano, che saranno regolarizzati dalla sottoscrizione di una apposita convenzione.

Nell'ambito di questo protocollo si prevede inoltre la possibilità di accordi con il Comitato Regionale CRI della Sicilia per la realizzazione di corsi anche in ambito sanitario.



### **Art. 3 — Oneri**

Il Protocollo d'intesa in oggetto non è di per sé oneroso per le Parti. Queste ultime definiranno di volta in volta, di comune accordo, le modalità e i termini di realizzazione delle suddette attività, precisando le risorse eventualmente necessarie e la ripartizione di eventuali oneri connessi alle attività svolte, previa approvazione e comunque nel rispetto delle competenze dei rispettivi organi decisionali e nella piena osservanza dei rispettivi processi interni e della normativa di riferimento.

### **Art. 4 — Uso dei logotipi, marchi ed emblemi**

Previa autorizzazione in forma scritta, CRI consente all'Università l'utilizzo del proprio logotipo identificativo esclusivamente per le finalità del presente protocollo, nel rispetto delle prescrizioni di cui al "Manuale di Comunicazione istituzionale" e alle "Norme per la tutela dell'emblema e del logotipo" ovvero al Codice Etico e alle "Linee guida per le attività di informazione e mass media" che qui si intendono integralmente richiamati.

CRI si riserva il diritto di verificare il corretto utilizzo del logotipo 'Croce Rossa Italiana' da parte dell'Università per garantire il rispetto delle condizioni indicate nel presente Protocollo. *Mutatis mutandis*, Università concede a CRI gli stessi diritti previsti nel presente articolo in relazione al proprio logotipo identificativo ai soli fini e per la sola durata delle attività di collaborazione.

L'Università, parimenti, si riserva il diritto di verificare il corretto utilizzo del proprio logotipo da parte di CRI per garantire il rispetto delle condizioni indicate nel presente Protocollo d'intesa.

### **Art. 5 — Responsabili attività**

Per lo svolgimento delle attività indicate, L'Università degli Studi di Messina designa quale proprio Responsabile Il Magnifico Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea e la CRI designa quale proprio Responsabile il Presidente della Commissione nazionale per la diffusione del diritto internazionale umanitario e, per le attività di carattere scientifico e di partnership progettuale, il Presidente del Comitato di esperti scientifici della Croce Rossa Italiana, sezione di diritto internazionale umanitario, che potranno avvalersi del supporto del Comitato Regionale CRI.

### **Art. 6 — Eventuali modifiche**

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Protocollo d'Intesa devono essere redatte in forma scritta, controfirmate da entrambe le Parti ed annesse al presente Protocollo.



### **Art. 7 — Durata e recesso**

Il presente Protocollo d'Intesa resta in vigore per un periodo di 3 (tre) anni, a partire dalla data della sottoscrizione di entrambe le Parti, rinnovabile per uguale periodo secondo le modalità indicate nel successivo art. 9.

Fatto salvo quanto sopra, alla data di scadenza il Protocollo deve ritenersi terminato senza obbligo di preavviso per entrambe le parti. Qualora le attività programmate non dovessero essere ultimate entro la scadenza di cui sopra, dette attività potranno, comunque, essere portate a completamento.

È in ogni caso escluso il tacito rinnovo.

Le parti possono recedere con un preavviso di 30 (trenta) giorni trasmesso per iscritto, secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

### **Art. 8 — Risoluzione delle controversie e foro competente**

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente ogni eventuale controversia comunque derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Roma

Al presente Protocollo d'intesa si applica la legislazione italiana. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Protocollo si rinvia alle vigenti disposizioni in materia.

### **Art. 9 — Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente Protocollo d'Intesa deve essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R e/o tramite PEC. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

- Università degli Studi di Messina, P.zza Pugliatti 1, 98122 Messina, indirizzo pec: protocollo@pec.unime.it

- Associazione della Croce Rossa Italiana - Odv, Via Toscana 12, cap. 00187 Roma, indirizzo pec: comitato.nazionale@cert.cri.it;

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti può comunicare all'altra, con le suddette modalità, Successivamente alla data di sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa.

### **Art. 10 — Obblighi di riservatezza e tutela della proprietà intellettuale**

Le Parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le

informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente Accordo. Pertanto, le Parti si impegnano a diffidare il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, dal diffondere informazioni in violazione della riservatezza.

Eventuali invenzioni, brevettabili o meno, ed ogni eventuale altro diritto di proprietà industriale ed intellettuale derivanti dall'attività in attuazione del presente Protocollo sono appartenenti, in parti uguali, alle Parti o agli autori secondo la normativa vigente, salvo diversa pattuizione.

### **Art. 11 — Trattamento dati**

Le Parti, con riferimento al trattamento dei dati personali di propria competenza, connesso all'attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, dichiarano di agire in qualità di autonomi titolari e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. 30 giugno 2001 n. 196 e successive modifiche e integrazioni). Ciascuna delle Parti dichiara di essere a conoscenza che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con Strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa e dei connessi adempimenti normativi.

Ciascuna delle Parti si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa da parte delle competenti autorità e/o dai soggetti interessati, derivanti dalla violazione degli obblighi spettanti ad ognuna, in base alle citate normative.

Ciascuna Parte può rivolgersi in qualunque momento all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri i dati personali o per esercitare gli altri diritti previsti dalle disposizioni in materia di privacy (art. 7 del D.lgs. 196/2003).

Resta inteso che specifici ed ulteriori aspetti inerenti al trattamento dei dati personali sono comunque regolati autonomamente fra le Parti in considerazione alle attività da realizzarsi e sulla base dell'altrettanto specifiche esigenze che dovessero rendersi necessarie per garantire una piena conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. L'Università degli Studi di Messina ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati, i cui contatti sono: [rpd@unime.it](mailto:rpd@unime.it) e [protezionedati@pec.unime.it](mailto:protezionedati@pec.unime.it). L'Associazione della Croce Rossa Italiana ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati, i cui contatti sono: [dpo.privacy@cri.it](mailto:dpo.privacy@cri.it) e [dpo.privacy@cert.cri.it](mailto:dpo.privacy@cert.cri.it).

### **Art. 12 — Obblighi assicurativi**

Il Dipartimento da atto che il personale universitario ed i soggetti, a qualsiasi titolo, eventualmente coinvolti nelle attività del presente Protocollo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

La CRI garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, collaboratori o volontari eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente protocollo presso i locali dell'Università.

Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione ad eventuali e particolari esigenze, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

### **Articolo 13 — Non esclusività**

Le Parti convengono che il presente Protocollo ha carattere di non esclusività rimanendo le Parti libere di sottoscrivere accordi aventi il medesimo oggetto con soggetti terzi, fermo restando il reciproco vincolo di riservatezza derivante dal possesso di informazioni di carattere confidenziale che non dovranno essere condivise, comunicate o negoziate con altri attori attuali e futuri con cui si avvieranno modelli di collaborazione similari. In tal caso sarà specifico onere di ciascuna di esse porre in essere ogni cautela utile per ovviare all'insorgenza di qualsivoglia confondibilità tra l'oggetto del presente Protocollo di intesa e quello delle eventuali collaborazioni similari.

### **Art. 14 — Disposizioni Generali**

Il presente Protocollo non costituisce né intende costituire in futuro le premesse per la creazione di alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, società, joint venture o altro tra le Parti e non dovrà essere inteso in alcun modo come un Protocollo di rappresentanza, di agenzia e/o di mandato.

Il presente atto non è cedibile né trasmissibile, né in tutto né in parte, a terzi da alcuna delle Parti senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

Se una o più clausole del presente Protocollo vengono colpite da nullità o se vengono rese inapplicabili dall'effetto della legge o da una decisione che si impone alle Parti, questo non avrà l'effetto di causare la nullità dell'insieme del presente contratto, né di alterare la validità ed il carattere obbligatorio dell'insieme delle altre clausole.

Le Parti si accorderanno per apportare al presente atto gli emendamenti necessari affinché lo stesso possa portare un effetto che si avvicini il più possibile alla volontà iniziale delle Parti.

Qualsiasi modifica, aggiunta, integrazione e variante al presente atto non avrà alcun valore se non espressamente annessa per iscritto al medesimo e controfirmata congiuntamente da entrambe le Parti.

La tolleranza, anche reiterata, di una delle Parti per comportamenti attivi od omissivi in violazione degli obblighi assunti col presente contratto non costituisce precedente, né infirma comunque la validità della clausola violata o derogata.

Eventuali ritardi o omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell'esercitare un potere derivanti dal presente atto non potranno essere interpretati quali rinuncia al relativo diritto, né al potere di esercitarlo in qualsiasi tempo successivo.

Le Parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato la presente dichiarazione di intenti e ciascuna clausola della medesima, e che la stessa è frutto della



libera determinazione negoziale di ciascuna delle parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell'una parte sull'altra con conseguente inapplicabilità delle previsioni ex art. 1341 c.c.

### **Art. 15 – Sottoscrizione, registrazione ed imposta di bollo**

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo di Euro 16,00 ai sensi dell'art. 2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico dell'Università degli Studi di Messina giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

**Università degli Studi di Messina**  
**Il Rettore**  
**Prof. Salvatore Cruzzocrea**



05 MAG 2022

**Associazione della Croce Rossa Italiana**  
**Il Vice Presidente vicario**  
**Rosario Maria Gianluca Valastro**

